



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 70 del 11/05/2007**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 aprile 2007, n. 494

Linee guida sull'Affidamento Familiare dei Minori in attuazione della Legge n. 149/2001 "Diritto del minore ad una famiglia" (modifica Legge n. 184/83). Approvazione.

L'Assessore alla Solidarietà, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermato dal Dirigente del Settore Programmazione Sociale e Integrazione, riferisce quanto segue.

Vista la Legge 28 marzo 2001 n. 149 "Diritto del minore ad una famiglia" concernente modifiche alla Legge 4 maggio 1983 n. 184 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", nonché al titolo VIII del Libro primo del Codice Civile, che rafforza il diritto del minore a crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia e quando questo non è percorribile, a crescere ed essere educato comunque nell'ambito di una famiglia;

Visto l'art. 1, comma 3 della Legge 184/83 come modificata dalla L. 149/2001, con il quale, a garanzia del suddetto diritto, è previsto che lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali, nell'ambito delle proprie competenze, sostengano con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia;

Vista la Legge 27 maggio 1991 n. 176 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989 e il 28 agosto 1997 che, enunciando i diritti fondamentali irrinunciabili dei bambini e affermando come in tutte le decisioni relative ai fanciulli l'interesse superiore del minore deve essere una considerazione preminente, rappresenta un vero e proprio obbligo giuridico per gli Stati di rendere tali diritti effettivi e concreti, e che stabilisce, all'art. 20, per ogni fanciullo temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente familiare oppure che non può essere lasciato in tale ambiente nel suo proprio interesse, il diritto ad una protezione, anche sostitutiva, e ad aiuti speciali dallo Stato;

Vista la Legge 28 agosto 1997 n. 285 "Disposizioni per la promozione di diritti ed opportunità per l'infanzia e l'adolescenza" finalizzata alla realizzazione di interventi per favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza, con particolare riguardo ai servizi di sostegno alla relazione genitori-figli, di contrasto della povertà e della violenza, nonché misure alternative al ricovero dei minori in istituti educativo-assistenziali (art. 4);

Vista la Legge 23 dicembre 1997, n. 451 "Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e

dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia" che, all'art. 4, comma 3, stabilisce che le Regioni, in raccordo con le amministrazioni provinciali prevedano idonee misure di coordinamento degli interventi locali di raccolta e di elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale, fornendo annualmente i dati raccolti allo Stato;

Visto il D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419 con particolare riferimento all'art. 3 quinquies, che dà mandato alle Regioni di disciplinare l'organizzazione dei distretti in modo da garantire la continuità assistenziale, l'erogazione delle prestazioni sociali di rilevanza sanitaria se delegate dai Comuni, nonché le attività o i servizi consultoriali per la tutela della salute dell'infanzia, della donna e della famiglia;

Vista la Legge 8 marzo 2000 n. 53 "Disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità" che disciplina i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento, nonché il sostegno economico alla maternità e alla paternità;

Vista la Legge 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" che promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia (art. 1) e riconosce e sostiene il ruolo peculiare delle famiglie nella formazione e nella cura della persona dando priorità agli interventi ed ai servizi per l'affido familiare al fine di sostenere, con qualificati interventi e percorsi formativi, i compiti educativi delle famiglie interessate (art. 16, comma 3 lettera f);

Vista la Legge Regionale 10 luglio 2006 n. 19 "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia" che promuove l'attuazione dei diritti di cittadinanza sociale e del sistema di responsabilità condivise delle istituzioni pubbliche e dei soggetti sociali per la costruzione di una comunità solidale (art. 3), anche attraverso il finanziamento di progetti e iniziative sperimentali per il potenziamento dei servizi per la prima infanzia e per il sostegno dei percorsi per l'affido e l'adozione (art.25,), oltre a classificare fra i servizi socio-assistenziali l'Affido minori (art. 46);

Visto il Regolamento Regionale n. 4 del 18 gennaio 2007, attuativo della L.R. n. 19/2006 "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia", che all'art. 96 "affidamento familiare minori" definisce le caratteristiche del servizio.

Considerato che è obiettivo della Regione Puglia valorizzare l'affidamento familiare come intervento particolarmente significativo nella rete di opportunità volte a salvaguardare il diritto del minore alla sua famiglia, allo sviluppo in un contesto familiare adeguato, per dare una risposta efficace ai bisogni dei bambini e degli adolescenti ed un serio aiuto alle difficoltà familiari e genitoriali, valorizzando le risorse di accoglienza e di normale solidarietà tra famiglie che la comunità esprime;

Ritenuto che la corretta progettazione, organizzazione e gestione dell'affidamento familiare, sia come intervento complesso di politica sociale che come intervento specifico sulla singola situazione, riguardi non solo gli enti, i servizi e gli operatori pubblici cui le norme attribuiscono direttamente compiti e funzioni in materia di tutela, protezione e intervento in favore dell'infanzia e dell'adolescenza, ma riguardi altresì tutti quei servizi che, operando in favore di adulti, entrino in contatto o vengano a conoscenza di situazioni di disagio e di sofferenza di bambini e adolescenti, che vanno segnalate ai servizi competenti

nella considerazione del preminente interesse del minore;

Considerato che per favorire sul territorio regionale l'istituto dell'affidamento familiare dei minori si rende necessario:

- rafforzare ed estendere l'affidamento familiare come modalità di risposta al disagio familiare in alternativa al ricovero in strutture comunitarie;
- introdurre elementi di omogeneità nello sviluppo dei percorsi di affidamento familiare dei minori da parte degli EELL;
- promuovere la costituzione della anagrafe regionale delle famiglie affidatarie, dei minori assegnati a strutture residenziali educative e familiari, che possono essere affidati;
- promuovere ulteriori modalità di accoglienza sperimentando nuove tipologie di affidamenti;
- dare un esplicito riconoscimento della natura di servizio all'opera svolta dagli affidatari;
- stabilire orientamenti e metodologie di lavoro comuni a livello territoriale, con adeguati livelli organizzativi e di gestione in un quadro di chiarezza e di garanzie reciproche;

Considerato che ogni indicazione relativa a provvedimenti giudiziari contenuta nelle presenti Linee Guida è stata verificata con le autorità giudiziarie minorili competenti, da parte delle quali sono stati accolti ulteriori qualificati pareri e suggerimenti;

Considerato che ogni indicazione relativa alle competenze degli EE.LL., in materia di promozione degli affidamenti familiari di minori e di raccordo e coordinamento con le altre istituzioni pubbliche e private operanti sul territorio in tale ambito e in ambiti strettamente connessi, è stata verificata con l'ANCI Puglia, da parte della cui delegazione sono stati accolti ulteriori qualificati pareri e suggerimenti;

Valutato inoltre che le presenti Linee Guida sono state sottoposte all'attenzione dei rappresentanti di numerose istituzioni pubbliche e private, nonché dei rappresentanti di varie organizzazioni del terzo settore impegnate da anni sulla materia a livello regionale, tanto per fare tesoro e valorizzare le esperienze maturate quanto per favorire e promuovere un confronto, il più allargato e qualificato possibile, nella prospettiva di un progressivo miglioramento degli interventi a favore dei singoli e della collettività;

Alla luce di quanto fin qui esposto, si ritiene opportuno dotare la Regione Puglia di un documento di Linee Guida regionali che costituisca un riferimento unico ed omogeneo per sostenere le azioni dei Servizi Sociali dei Comuni e di tutte le altre istituzioni pubbliche e private interessate e che fornisca le prime direttive agli Uffici regionali in merito ad alcuni adempimenti necessari per strutturare una vera e propria azione coordinata per il rilancio dell'istituto dell'affidamento familiare dei minori volto a riconoscere a tutti i minori, allontanati dal nucleo d'origine, ancorché temporaneamente, il diritto ad avere una famiglia e a definire un percorso di rientro nella famiglia di origine, quando questo è possibile.

In particolare si richiama di seguito i punti delle Linee Guida che prevedono adempimenti di competenza diretta regionale, per i quali si propone di dare mandato agli uffici del Settore Programmazione Sociale e Integrazione per pervenire entro 60 gg dalla approvazione della presente deliberazione alla definizione degli strumenti attuativi per:

- definire un Protocollo di Intesa con l'ANCI Puglia per la attivazione di un gruppo di lavoro congiunto, Regione e Comuni, che potrà essere allargato anche ad ulteriori apporti specialistici nell'ambito della materia di cui trattasi in rappresentanza di altre istituzioni pubbliche operanti sul territorio regionale, al fine di costruire indirizzi operativi e strumenti di lavoro rivolti ad accrescere l'omogeneità dei percorsi di affido che i Comuni attivano e seguono nei rispettivi ambiti territoriali;
- monitorare, per il tramite dell'Osservatorio Regionale delle Politiche Sociali di cui all'art. 14 della legge

regionale n. 19 del 10 luglio 2006, le misure economiche adottate dai Comuni per il sostegno alle famiglie affidatarie e la verifica della congruenza con quanto disposto dalle Linee Guida regionali ed il concorso alle spese straordinarie per prestazioni sanitarie per ciascun minore affidato e fornire a tutti gli ambiti territoriali sociali le indicazioni necessarie perché Comuni e ASL definiscano i necessari protocolli operativi per dare seguito a quanto previsto nelle Linee Guida Regionali;

- promuovere, con il concorso delle Province, la istituzione dei Coordinamenti Interistituzionali Provinciali per l'Affido, al fine di individuare strategie di intervento, di sensibilizzazione, di raccolta e analisi dei dati su base territoriale e di analisi dei fabbisogni formativi;
- istituire il Coordinamento Regionale per l'Affido al fine sia di promuovere il pieno sviluppo dell'affidamento familiare su tutto il territorio regionale pugliese e di creare una modalità stabile di raccordo e confronto tra le diverse istituzioni ed organizzazioni impegnate nella materia, sia di monitorare gli interventi relativi all'affidamento familiare nella Regione, coordinandosi con i Coordinamenti Provinciali, e producendo una relazione annuale di conoscenza e diffusione della attività svolte in materia;
- istituire l'Anagrafe regionale degli affidatari dove iscrivere le famiglie e le persone che, compiuto il percorso di formazione, risultano idonee all'affidamento e dove annotare le informazioni utili alla migliore realizzazione degli abbinamenti.

Al fine di dare corso e attuazione a tutti gli obiettivi di intervento sopra individuati e di promuovere l'avvio di progetti sperimentali negli Ambiti Territoriali, l'Assessorato alla Solidarietà provvederà, con successivo atto deliberativo a definire un piano di attività, da realizzare a valere sulle risorse trasferite alla Regione Puglia dal Ministero della Solidarietà e Politiche Sociali per l'attuazione della L. n. 149/2001. Il piano di attività dovrà contenere le seguenti tipologie di azioni:

- azioni di comunicazione, formazione, diffusione e sensibilizzazione;
- azioni di monitoraggio;
- costituzione della Anagrafe regionale per l'Affido;
- promozione e cofinanziamento di progetti di ambito territoriali per l'avvio e il potenziamento di percorsi di affido.

#### COPERTURA FINANZIARIA

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi delle leggi costituzionali n. 1/1999 e n. 3/2001, nonché dell'art. 44 dello Statuto della Regione Puglia (l.r. n. 12 maggio 2004, n. 7) e dell'art. 4, comma 4, lettera a) della L.R. 7/97.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del presente provvedimento.

#### LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- Viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente di Settore;
- A voti unanimi espressi nei termini di legge;

## DELIBERA

- di fare propria la relazione dell'Assessore proponente il presente provvedimento, che qui si intende integralmente riportata;
- di approvare, ai fini degli adempimenti di cui alla L. 184/83 e alla L. 149/2001, le "Linee Guida Regionali sull'Affidamento Familiare dei Minori" contenute nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di demandare alla dirigente del Settore Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria ogni altro adempimento derivante dal presente provvedimento;
- di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia il presente provvedimento.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Dr. Romano Donno On. Nichi Vendola